



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Sezione: Libertà di pensiero, coscienza e religione - Libertà religiosa individuale

Titolo: Scuola privata d'ispirazione confessionale e libertà d'insegnamento

Autore: MARCO CANONICO

Sentenza di riferimento: Corte europea dei diritti dell'uomo, Decisione del 20 ottobre 2009, Lombardi Vallauri c. Italia (ricorso n. 39128/05)

Parametri convenzionale: artt. 6, 9, 10, 13, 14 CEDU

Parole chiave: libertà di pensiero; libertà religiosa; libertà d'insegnamento; università confessionali; docenti; nomina; gradimento; equo processo

1. La situazione normativa

In Italia è garantito a livello costituzionale il diritto di istituire scuole private, che possono avere anche una ispirazione confessionale (art. 33, terzo comma, Cost.). In quest'ultimo caso, trattandosi di organizzazioni di tendenza, a tali scuole è riconosciuta la facoltà di selezionare il proprio personale per garantirne la conformità con l'ideologia che caratterizza l'istituzione, in deroga al generale criterio che impone il divieto di discriminazioni di natura religiosa per l'accesso al lavoro. In tale ottica l'art. 10.3 dell'Accordo di Villa Madama tra Italia e Santa Sede, reso esecutivo con L. 25.3.85 n. 121, dispone che *"le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituiti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica"*. Questo significa che l'assenso dell'autorità ecclesiastica costituisce presupposto indispensabile per la nomina all'insegnamento presso detto Ateneo, ed addirittura per la prosecuzione del rapporto già in corso, come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 195 del 14 dicembre 1972, espressamente richiamata dal n. 6 del Protocollo addizionale all'Accordo di cui sopra. In detta pronuncia il Giudice delle leggi ha riconosciuto la fondamentale importanza del diritto di istituire scuole private, al punto che pur di non affievolire la portata di tale diritto in questione è giunta a limitare l'esercizio di altro diritto di rango costituzionale, ovvero la libertà d'insegnamento, nella vicenda che ha visto contrapposti il Prof. C. e l'Università Cattolica, in merito all'applicabilità dell'allora vigente art. 38 del Concordato lateranense che, analogamente all'attuale art. 10.3, prevedeva la necessità del nulla osta dell'autorità ecclesiastica per l'accesso all'insegnamento in detta Università e che nella specie, pur essendo stato inizialmente concesso al docente in questione, era stato in seguito revocato in costanza di rapporto di lavoro. Nella



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

motivazione della decisione la Corte ha sottolineato che *"in base all'art. 33, lo Stato ha, bensì, l'obbligo di provvedere alla pubblica istruzione, dettando le norme relative ed apprestando i mezzi necessari (apertura di scuole di ogni ordine e grado, ecc.) ma non ha l'esclusività dell'insegnamento. Ché, anzi... è lo stesso art. 33 a porre il principio del pluralismo scolastico... Non v'è dubbio che la libertà della scuola si estende a comprendere le università, che sono previste nel contesto del medesimo art. 33; e sarebbe, d'altronde, illogico che le garanzie di libertà per la scuola in genere non fossero applicabili anche alle università e agli istituti di istruzione superiore..."*. In particolare, si è osservato che *"negandosi ad una libera università ideologicamente qualificata il potere di scegliere i suoi docenti in base ad una valutazione della loro personalità e negandosi alla stessa il potere di recedere dal rapporto ove gli indirizzi religiosi o ideologici del docente siano divenuti contrastanti con quelli che caratterizzano la scuola, si mortificherebbe e si rinnegherebbe la libertà di questa, inconcepibile senza quei poteri. I quali, giova aggiungere, costituiscono certo una indiretta limitazione della libertà del docente ma non ne costituiscono violazione, perché libero è il docente di aderire, con il consenso alla chiamata, alle particolari finalità della scuola; libero è egli di recedere, a sua scelta, dal rapporto con essa quando tali finalità più non condivide"*. D'altra parte la Corte ha escluso anche che la previsione del necessario nulla osta dell'autorità ecclesiastica potesse contrastare con l'art. 19 Cost., posto che *"la legittima esistenza di libere università, caratterizzate dalla finalità di diffondere un credo religioso, è senza dubbio un strumento di libertà: ed anche qui giova ribadire che, ove l'ordinamento imponesse ad una siffatta università di avvalersi e di continuare ad avvalersi dell'opera di docenti non ispirati dallo stesso credo, tale disciplina fatalmente si risolverebbe nella violazione della fondamentale libertà di religione di quanti hanno dato vita o concorrono alla vita della scuola confessionale"*. In definitiva, dunque, secondo la Consulta il diritto della scuola assume portata tale da poter eventualmente comportare limitazioni in danno di altro diritto costituzionalmente previsto, a dimostrazione di quanto importante sia considerato l'insegnamento nel quadro della libertà religiosa, della quale la facoltà in questione costituisce una delle più importanti manifestazioni. La decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo va considerata alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato.

2. La vicenda processuale oggetto della pronuncia

Il caso riguarda un professore universitario, L. L. V., che, oltre all'incarico nel sistema universitario pubblico, per oltre venti aveva insegnato come docente a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sino a che, con lettera 26 ottobre 1998, la Congregazione per l'Educazione Cattolica, organismo della Curia Romana, comunicò al Rettore della predetta Università che alcune posizioni del professore *«si oppongono nettamente alla dottrina cattolica»* e che, *«nel rispetto della verità, del bene degli studenti e di quello dell'Università»*, il docente in questione non doveva più insegnare in detto Ateneo. In tal modo al professore L. L. V. veniva revocato il gradimento dell'autorità ecclesiastica sotto il profilo



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

religioso, previsto dall'art. 10.3 dell'Accordo di Villa Madama, reso esecutivo con L. 25.3.85 n. 121, come necessario presupposto per le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituiti. Il Rettore informava della cosa il Preside della Facoltà interessata ed il Consiglio di Facoltà, constatato il venir meno del gradimento della Santa Sede per la nomina del professore L. L. V., pur esprimendo il proprio rammarico decideva di non prendere in considerazione la candidatura di quest'ultimo per l'attribuzione dell'insegnamento interessato, ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo di Villa Madama e dell'art. 45 dello Statuto dell'Università. In detto contesto veniva respinta la proposta tendente a chiedere alla Congregazione l'esplicitazione dei motivi che avevano condotto alla revoca del gradimento a carico del docente.

L'interessato ricorreva dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendo fra l'altro l'annullamento della decisione del Consiglio di Facoltà di non prendere in considerazione la sua candidatura, nonché dell'atto dell'autorità ecclesiastica che rifiuta di esprimere il gradimento per quanto attiene la sua nomina, adducendo anche l'incostituzionalità di detti provvedimenti in quanto assunti in violazione dei diritti di uguaglianza, di insegnamento e di libertà religiosa.

Con sentenza 26 ottobre 2001 il T.A.R. rigettava la domanda del ricorrente, osservando in primo luogo che la decisione del Consiglio di Facoltà di non prendere in considerazione la candidatura era stata debitamente motivata con la comunicazione dell'intervenuta revoca del gradimento da parte dell'autorità ecclesiastica. Rilevava altresì il tribunale che la normativa concordataria vigente non prescrive di indicare i motivi religiosi alla base del rifiuto del gradimento, senza contare che l'esame della legittimità della decisione della Santa Sede non rientrava nella sfera di competenza né del giudice né dell'amministrazione statale, trattandosi di un atto proveniente da uno Stato estero. Inoltre a giudizio del Tribunale la scelta degli insegnanti di aderire ai principi della religione cattolica è libera, ragione per cui l'art. 10 dell'Accordo di Villa Madama non comporta violazione del diritto all'eguaglianza, della libertà di insegnamento e della libertà religiosa di cui agli artt. 3, 19 e 33 della Costituzione, anche alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 195 del 14 dicembre 1972.

Avverso tale decisione il professore proponeva impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendo il difetto di motivazione della decisione del Consiglio di Facoltà di non prendere in considerazione la sua candidatura. Censurava quindi l'asserito difetto di competenza del giudice amministrativo in materia e sosteneva che la mancata enunciazione dei motivi posti a base della decisione della Congregazione aveva pregiudicato il principio del contraddittorio ed il suo diritto alla difesa, tutelati dall'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Con sentenza 18 giugno 2005 il Consiglio di Stato rigettava l'appello di L. L. V., sul presupposto che «*le autorità amministrative e giurisdizionali della Repubblica non possono discostarsi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 14 dicembre 1972 nell'applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo e del suo Protocollo addizionale*». Rilevava inoltre che «*nessuna autorità della Repubblica può giudicare le valutazioni dell'autorità ecclesiastica*», anche in virtù del fatto che la decisione della Congregazione proviene dal Vaticano e si colloca pertanto fuori della sfera di competenza delle autorità italiane. D'altra parte, a giudizio del Consiglio di Stato correttamente il Consiglio di Facoltà



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

si era limitato a prendere atto del fatto che, in assenza del consenso richiesto, la candidatura dell'interessato non poteva essere presa in considerazione.

3. Il ricorso alla Corte europea

Insoddisfatto delle decisioni dei giudici nazionali, il professore ricorre alla Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando la violazione degli articoli 6, 9, 10, 13 e 14 della Convenzione.

In particolare, il ricorrente sostiene in primo luogo che la decisione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, in quanto priva di motivazione ed assunta in assenza di un vero dibattito in contraddittorio, violerebbe la sua libertà di espressione, tutelata dall'articolo 10 della Convenzione (*«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di... comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza riguardo alla nazionalità... 2. Poiché comporta dei doveri e delle responsabilità, l'esercizio di queste libertà può essere subordinato a determinate... condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla... protezione... dei diritti altrui...»*). Il ricorrente lamenta inoltre che per le medesime ragioni detto provvedimento violi la sua libertà di pensiero, di coscienza e di religione, tutelata dall'articolo 9 della Convenzione (*«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto implica la libertà di cambiare religione o credo, nonché la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, attraverso il culto, l'insegnamento, le pratiche e il compimento dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può formare oggetto di restrizioni diverse da quelle che, previste dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica... per la protezione dei diritti e delle libertà altrui»*). Viene ancora ravvisata violazione dell'art. 6, § 1, della Convenzione (*«Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata equamente... da un tribunale... che si pronuncerà sulle controversie sui suoi diritti e obblighi di carattere civile...»*) per l'omessa pronuncia dei giudici interni sulla mancanza di motivazione della decisione del Consiglio di Facoltà, con conseguente impossibilità di impugnare tale decisione e di instaurare un dibattito in contraddittorio, oltre al rilievo che il Consiglio di Facoltà si è limitato a prendere atto della decisione della Congregazione, adottata anch'essa in difetto di contraddittorio. Si censura poi, in relazione all'art. 13 della Convenzione (*«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella... Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali»*), la lesione del diritto ad un ricorso effettivo per poter far valere le violazioni della Convenzione. Infine viene invocato l'art. 14 della Convenzione (*«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella... Convenzione deve essere assicurato, senza alcuna distinzione, fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche od ogni altra opinione, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la fortuna, la nascita od ogni altra condizione»*) per



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

sostenere l'avvenuta discriminazione per motivi religiosi in relazione al fatto che il professore di un'università libera è stato sottoposto ad una disciplina diversa da quella applicabile ai professori delle università laiche, non essendo stato posto nelle condizioni di conoscere le motivazioni religiose alla base della sua estromissione, in violazione del suo diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Il governo italiano difende l'operato degli organi giurisdizionali statali, rilevando che l'Università del Sacro Cuore è una istituzione privata, inquadrata nell'ordinamento giuridico pubblico di uno Stato estero. Sostiene inoltre che il mancato rinnovo del contratto di lavoro del ricorrente attiene all'interesse di quest'ultimo ad avere accesso ad un impiego, interesse che esula dal campo di applicazione della Convenzione. In ogni caso, l'eventuale ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente era comunque prevista dalla legge ed avrebbe perseguito uno scopo legittimo, costituito dalla tutela del diritto dell'Università di offrire agli studenti un insegnamento ispirato alla dottrina cattolica, ed era altresì proporzionata a questo obiettivo. Quanto alla supposta lesione dell'art. 6, il governo contesta nella specie l'esistenza di un diritto ai sensi di detto articolo, rilevando che la rivendicazione del ricorrente riguarda il rinnovo di un contratto giunto a scadenza, mentre il carattere non giurisdizionale della decisione della Congregazione escluderebbe l'applicabilità dei principi del «processo equo», con conseguente inapplicabilità della richiamata disposizione. Viene inoltre precisato che il diritto di accesso ad un tribunale può legittimamente subire limitazioni, in particolare in relazione al difetto di competenza dei giudici nazionali a pronunciarsi su atti emanati da uno Stato estero.

Nel giudizio è intervenuta l'Università Cattolica del Sacro Cuore che, associandosi alle ragioni addotte dal governo italiano in tema di proporzionalità della supposta ingerenza, ha precisato come al ricorrente fossero state comunicate le motivazioni religiose sulle quali si fondava il suo licenziamento durante il colloquio avuto il 23 ottobre 1998 con un interlocutore della Congregazione, in occasione del quale il ricorrente aveva dunque esercitato il suo diritto al contraddittorio.

4. La decisione della Corte EDU

La Corte, dopo essersi pronunciata favorevolmente sulla ricevibilità del ricorso, affronta la questione relativa all'invocata violazione dell'art. 10 osservando che la decisione del Consiglio di Facoltà di non prendere in considerazione la candidatura del ricorrente costituisce illegittima ingerenza nella libertà di espressione di costui, nonostante detta ingerenza sia prevista dalla legge e sia finalizzata ad uno scopo legittimo, rappresentato dall'intento di realizzare l'interesse dell'Università interessata di ispirare il proprio insegnamento alla dottrina cattolica, secondo quanto riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale italiana nella sentenza 14 dicembre 1972 n. 195, in quanto l'ingerenza suddetta non costituisce misura necessaria in una società democratica. Secondo i Giudici di Strasburgo va in proposito considerata la fondamentale importanza che assume la libertà accademica, intesa come garanzia della libertà di espressione e di azione, della libertà di trasmettere



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

informazioni e della libertà di ricercare e divulgare senza restrizioni il sapere e la verità. Viene al riguardo espressamente richiamata, oltre alla giurisprudenza della Corte (Sorguç c/ Turchia, n. 17089/03, § 35, 23 giugno 2009), la raccomandazione 1762(2006) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in tema di «Libertà accademica e autonomia delle università», in cui si legge: «... 4. Conformemente alla Magna Charta Universitatum, l'Assemblea riafferma il diritto delle università alla libertà accademica e all'autonomia, diritto che comprende i principi seguenti: 4.1. la libertà accademica, nella ricerca come nell'insegnamento, dovrebbe garantire la libertà di espressione e di azione, la libertà di comunicare delle informazioni così come quella di ricercare e di diffondere senza restrizioni il sapere e la verità; 4.2. l'autonomia istituzionale delle università dovrebbe comprendere un impegno indipendente verso la loro missione culturale e sociale tradizionale, sempre fondamentale al giorno d'oggi, attraverso una politica di arricchimento dei saperi, una buona amministrazione e una gestione efficace; 4.3. la Storia ha dimostrato che le violazioni della libertà accademica e dell'autonomia delle università hanno sempre comportato una retrocessione sul piano intellettuale e, dunque, una stagnazione economica e sociale; (...) 6. Con l'avvento della società del sapere, è sempre evidente che, per rispondere alle nuove evoluzioni, è necessario un nuovo contratto tra università e società. Le libertà universitarie devono essere considerate come aventi una inevitabile controparte: la responsabilità sociale e culturale delle università e l'obbligo delle stesse di rendere conto al pubblico e parlare della propria missione». Nel caso di specie, per la Corte il Consiglio di Facoltà all'atto della decisione di non prendere in esame la candidatura del ricorrente non ha comunicato a quest'ultimo come le pretese opinioni eterodosse del ricorrente potessero incidere sull'attività di insegnamento del medesimo e contrastare con l'interesse dell'Università ad assicurare un insegnamento conforme alle proprie ispirazioni, mentre il contenuto stesso dei censurati orientamenti è rimasto sconosciuto, sicché la delibera del Consiglio risulta priva di motivazione, a nulla rilevando sotto tale profilo il precedente colloquio tra il professore ed un interlocutore della Congregazione, incontro rimasto a livello informale e senza alcun resoconto ufficiale.

In merito poi all'efficacia del controllo giurisdizionale sul procedimento amministrativo, la Corte osserva che in linea di principio gli Stati debbano astenersi dal sindacare la legittimità delle convinzioni religiose o delle modalità di espressione delle stesse, e dunque il contenuto della decisione della Congregazione non era effettivamente sindacabile da parte delle autorità statali. Tuttavia nel caso specifico i giudici amministrativi interni nell'esame della legittimità del provvedimento impugnato hanno limitato il loro esame alla constatazione da parte del Consiglio di Facoltà dell'esistenza della decisione della Congregazione, senza prendere in considerazione la mancata comunicazione al ricorrente da parte dell'organo amministrativo delle opinioni a lui contestate, informazione che avrebbe consentito all'interessato di contestare il collegamento tra le sue opinioni e la sua attività di insegnante, oltre a permettere un dibattito in contraddittorio.

Riguardo alla doglianza relativa alla lesione dell'art. 9, ovvero la violazione della libertà religiosa, la Corte non ritiene necessaria una trattazione specifica del punto, reputando che non vi siano questioni ulteriori rispetto a quelle già esaminate a proposito dell'art. 10.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Quanto all'ipotizzata inosservanza dell'art. 6, § 1, sotto il profilo dell'equità del procedimento e del diritto di accesso ad un tribunale, dopo aver precisato l'applicabilità al caso di specie della invocata disposizione in quanto ai sensi dell'art. 97 della Costituzione italiana agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso e dunque sussisteva un diritto del ricorrente a partecipare al concorso in questione, i Giudici di Strasburgo osservano in primo luogo che nell'ipotesi di cui trattasi la ricezione di un atto emanante da un Paese che non è parte della Convenzione ha prodotto effetti giuridici nell'ambito del procedimento che ha condotto alla decisione del Consiglio di Facoltà, la quale al contrario soggiace alla giurisdizione delle autorità giudiziarie interne. Ne consegue che la Corte è tenuta ad accertare se le decisioni di queste ultime siano state o meno conformi ai diritti del ricorrente sanciti dall'articolo 6, § 1, della Convenzione. In secondo luogo, si rileva che la giurisdizione amministrativa interna ha limitato il proprio esame di legittimità della decisione controversa alla constatazione da parte del Consiglio di Facoltà dell'esistenza della decisione della Congregazione, ritenendo di non potersi pronunciare sulla legittimità della decisione amministrativa impugnata laddove faceva riferimento alla decisione della Santa Sede. Ciò a giudizio della Corte ha determinato una limitazione del diritto del ricorrente ad accedere ad una effettiva valutazione giurisdizionale, limitazione consentita dall'articolo 6 della Convenzione solo se finalizzata ad uno scopo legittimo e proporzionata ad esso, non potendo in alcun caso comportare l'esclusione del diritto del ricorrente. Per quanto compete alle autorità statali interpretare la legislazione interna, alla Corte spetta comunque il compito di verificare la compatibilità con la Convenzione degli effetti di tale interpretazione. In tale prospettiva, si deve considerare che i giudici nazionali hanno ommesso di valutare la mancata indicazione, nel provvedimento amministrativo, dei punti di pretesa eterodossia del ricorrente e della relazione degli stessi con la sua attività di insegnamento, oltre a trascurare il fatto che la mancata conoscenza delle ragioni alla base dell'estromissione dal concorso ha impedito al ricorrente la possibilità di esercitare qualsiasi forma di contraddittorio.

In merito poi all'ipotizzata violazione dell'art. 13 la Corte reputa che la doglianza, per quanto ammissibile, non meriti specifica pronuncia, dal momento che in materia di diritti civili l'art. 6 costituisce norma speciale rispetto all'art. 13, le cui garanzie risultano dunque assorbite dall'altra disposizione.

Per quanto concerne infine la pretesa inosservanza dell'art. 14, da un lato la Corte rigetta la censura relativa alla sottoposizione del ricorrente ad una disciplina speciale, diversa da quella prevista per i professori delle Università laiche, rilevando come lo stesso docente interessato non abbia contestato l'applicabilità di una normativa particolare volta a garantire il diritto dell'Università di offrire agli studenti un insegnamento ispirato alla dottrina cattolica, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 195/72 della Corte Costituzionale italiana, il cui contenuto i Giudici di Strasburgo dichiarano di condividere, oltre a quanto previsto nell'articolo 4 della direttiva comunitaria 78/2000/CE, espressamente richiamato, secondo cui «... *Gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su [la religione o le convinzioni] non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché*



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

la finalità sia legittima e il requisito proporzionato. Gli Stati membri possono mantenere nella legislazione nazionale in vigore alla data d'adozione della presente direttiva o prevedere in una futura legislazione che riprenda prassi nazionali vigenti alla data d'adozione della presente direttiva, disposizioni in virtù delle quali, nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali non costituisca discriminazione laddove, per la natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono espletate, la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'etica dell'organizzazione...». Sotto altro profilo, ovvero riguardo alla doglianza inerente la mancata specificazione delle motivazioni religiose poste a fondamento della estromissione del ricorrente dal concorso e dunque del mancato rinnovo del contratto, la Corte ritiene ammissibile la censura ma, alla luce della già accertata violazione della libertà di espressione del ricorrente e del suo diritto di accesso ad un tribunale, valuta non opportuno farla oggetto di specifico esame.

Sulla base di tali motivazioni viene riconosciuta l'avvenuta violazione degli artt. 10 e 6, § 1, della Convenzione e di conseguenza pronunciata condanna dell'Italia al risarcimento del danno nella misura di €10.000 oltre interessi.

Va precisato che la decisione di condanna risulta deliberata a maggioranza, con allegata, ai sensi degli artt. 45, § 2, della Convenzione e 74, § 2, del regolamento, l'opinione dissenziente del Giudice Cabral Barreto secondo cui, nonostante il rinnovo del contratto del ricorrente per venti anni, la situazione del medesimo non era in realtà assimilabile a quella stabile e permanente propria dei pubblici dipendenti. Il docente in questione veniva infatti assunto di anno in anno, all'esito di una procedura prescritta sia per chi era assunto per la prima volta sia per chi rinnovava il contratto e la durata ventennale del rapporto non attribuiva al ricorrente diritti diversi rispetto a quelli dei nuovi arrivati, in quanto l'esame dei requisiti dei candidati all'insegnamento nell'Università Cattolica va compiuto alla luce delle loro ideologie al momento della valutazione. Viene inoltre sottolineato come la libertà accademica proclamata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa trovi una limitazione nell'interesse dell'Università Cattolica a dispensare un insegnamento ispirato alle convinzioni religiose che la contraddistinguono. Quanto alla mancata enunciazione, da parte della Congregazione per l'Educazione cattolica, delle ragioni che hanno condotto al diniego del gradimento nei confronti del ricorrente, impedendo ai giudici interni la valutazione al riguardo, il Giudice dissenziente sottolinea che è praticamente impossibile individuare il nesso di causalità tra gli orientamenti del candidato e il suo insegnamento, in quanto si dovrebbe a tal fine compiere un pronostico sul comportamento di una persona, senza contare che nella sua giurisprudenza la Corte ha sempre ritenuto che la valutazione delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per l'esercizio di una professione, subordinato al possesso di un determinato titolo, costituisce attività simile ad un esame di tipo scolastico o universitario, discostandosi dalle normali competenze del giudice tanto da non essere applicabili le garanzie dell'art. 6. Vengono al riguardo espressamente richiamati: Van Marle e altri c/ Paesi Bassi, 26 giugno 1986, § 36, serie A n. 101; San Juan c/ Francia (dec.), n. 43956/98, CEDU 2002 III e, mutatis mutandis, Chevrol c/ Francia, n. 49636/99, § 50, CEDU 2003



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

III. Del resto, anche sotto il profilo dell'art. 6, secondo il Giudice dissenziente il procedimento è stato equo, posto che i giudici hanno esaminato le contestazioni sollevate nei limiti dell'ammissibilità, esulando dalle loro competenze la valutazione dei requisiti professionali per l'esercizio di una determinata attività implicante il possesso di un determinato titolo.

Precedenti giurisprudenziali:

Corte eur. dir. uomo: 23 giugno 2009, *Sorguç c/ Turchia*; 27 giugno 2006, *Saygili e Seyman c/ Turchia*; 20 luglio 2001, *Pellegrini c/ Italia*.

Riferimenti bibliografici:

CROCE M., *Dal "caso Cordero" al "Caso Vallauri": nozione di scienza e libertà di insegnamento (discutendo con Michele Massa)*, in *Forum di Quaderni Costituzionali* (www.forumcostituzionale.it), p. 1-4.

CROCE M., *Il "Caso Lombardi Vallauri" dinanzi alla C.e.d.u.: una riscossa della libertà nella scuola?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 4.10.10, p. 1-6.

MASSA M., *Lombardi Vallauri c. Italia: due sfere di libertà ed un regime evanescente*, in *Forum di Quaderni Costituzionali* (www.forumcostituzionale.it), p. 1-3.

TOSCANO M., *La lezione di Strasburgo: i casi Lombardi Vallauri e Lautsi*, in *Dir. eccl.*, 2009, I, p. 505-540.

TOSCANO M., *Nuovi segnali di crisi: i casi Lombardi Vallauri e Lautsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 3.5.10, p. 1-82.

(3.12.2010)